

Controlli ufficiali Il nuovo regolamento europeo 2017/625

Il contrasto delle pratiche fraudolente o ingannevoli

di Antonio Menditto*, Anna Giovanna Fermani**, Gualtiero Fazio***,
Alfredo Pecoraro****, Fabrizio Anniballi*, Bruna Auricchio*,
Concetta Scalfaro*, Monica Gianfranceschi*, Elisabetta Delibato*,
Dario De Medici*, Raffaella Gargiulo*, Paolo Stacchini*

*Dipartimento Sicurezza alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica veterinaria, Istituto superiore di Sanità

** Struttura semplice Servizio Tutela Igienico Sanitaria Alimenti Origine Animale, Unità operativa complessa Igiene degli Alimenti di Origine Animale, Dipartimento di Prevenzione, Asl Latina

*** Struttura semplice Ispezione dei Prodotti della pesca e dell'acquacoltura, Struttura Complessa Igiene Alimenti di Origine Animale, Asl 2 Sistema Sanitario Regione Liguria

**** Unità Operativa Veterinaria Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche, Asl Napoli 3 Sud

La prima di due parti di un articolo sulle basi giuridiche, contenute nel regolamento (UE) 2017/625, sul contrasto delle "pratiche fraudolente o ingannevoli" e la verifica della conformità alla normativa UE in materia di "pratiche commerciali leali"

I presente lavoro è il tredicesimo di una serie dedicata al regolamento (UE) 2017/625 (Rcu_625) «relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul

benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari [...]».

Il Rcu_625 è entrato in vigore il 27 aprile 2017 e le disposizioni in esso contenute dovranno essere applicate in via principale a partire dal 14 dicembre 2019, in sostituzione di quelle contenute nel regolamento (CE) 882/2004 (Rcu_882) «relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali».

Nei precedenti lavori sono stati oggetto di trattazione:

- gli aspetti legislativi e la tempistica di attuazione, l'oggetto e l'ambito di applicazione del Rcu¹;
- il tema della terminologia (concetti, termini e definizioni) utilizzata nel Rcu²;
- il sistema di controllo che le autorità competenti devono porre in essere per garantire

un efficace svolgimento delle attività e dei processi inerenti alle attività di controllo ufficiale³;

- i metodi e le tecniche dei controlli ufficiali⁴;
- la documentazione scritta dei controlli ufficiali⁵;
- l'audit degli operatori della filiera agro-alimentare⁶;
- la certificazione ufficiale⁷;
- la formazione del personale addetto ai controllori ufficiali⁸;
- la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali⁹;
- il campionamento per l'analisi, i laboratori ufficiali e l'attività di laboratorio¹⁰;
- i laboratori di riferimento europei e nazionali¹¹;
- le azioni esecutive ad opera delle autorità di controllo degli Stati membri (Sm) e della Commissione¹².

Con questo tredicesimo lavoro ci si propone di approfondire il tema delle basi giuridiche, contenute nel Rcu_625, inerenti a:

28

- il contrasto delle "pratiche fraudolente o ingannevoli" mediante l'esecuzione dei controlli ufficiali;
- l'esecuzione di controlli ufficiali, con riferimento ad alimenti e mangimi, volti a verificare la conformità alla normativa emanata dall'UE in materia di "pratiche commerciali leali".

Sebbene a livello dell'UE non vi sia una definizione giuridica dei termini "pratiche fraudolente o ingannevoli" e "frode" ("fraud", in lingua inglese; termine anch'esso oggetto di trattazione nel Rcu_625), sul sito della Commissione europea dedicato alle "frodi alimentari"¹³ ("food fraud", in lingua inglese) viene dichiarato (traduzione a cura dei redattori) quanto segue: "Non esiste una definizione armonizzata a livello dell'UE per frode alimentare. Tuttavia, la mancanza di una definizione armonizzata non impedisce alla Commissione e ai Paesi dell'UE di adottare azioni coordinate contro le "pratiche fraudolente" nella filiera alimentare. È ampiamente accettato che le frodi alimentari ricoprendano i casi in cui vi è una violazione della legislazione alimentare dell'UE, che è

commessa intenzionalmente al fine di perseguire un guadagno economico o finanziario, attraverso l'inganno del consumatore¹⁴. Con il paragrafo 5 della risoluzione del Parlamento europeo (2016/C 482/04) "sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo", Il Parlamento europeo "constata che il diritto dell'UE non fornisce attualmente una definizione di frode alimentare e che gli Stati membri seguono metodologie diverse quando occorre darne una; ritiene che una definizione uniforme sia essenziale per sviluppare un approccio europeo nella lotta alla frode alimentare; sottolinea la necessità di adottare rapidamente una definizione armonizzata a livello dell'UE sulla base delle discussioni condotte con gli Stati membri, le parti interessate e gli esperti, che includa anche aspetti come l'inosservanza della legislazione in materia alimentare e/o l'induzione in errore dei consumatori (compresa l'omissione delle informazioni sul prodotto), l'intenzionalità, l'eventuale profitto economico e/o il vantaggio competitivo"¹⁵.

Il documento "The EU Food Fraud Network and the System for Administrative Assistance & Food Fraud Annual Report 2017" della Commissione europea¹⁶ fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla nozione di frode alimentare:

- per distinguere se un caso debba essere considerato frode alimentare o non conformità la Commissione ha individuato i seguenti quattro criteri operativi:

1. violazione del diritto dell'UE (*Violation of EU law*);
2. intenzionalità (*Intention*);
3. vantaggio economico (*Economic Gain*);
4. inganno dei consumatori (*Deception of Customers*).

I criteri individuati, sebbene non codificati nella legislazione UE, in generale, corrispondono a quelli contenuti nelle norme attualmente in vigore negli Stati membri per affrontare le frodi alimentari;

- i casi nei quali i quattro criteri operativi risultano soddisfatti vengono considerati casi di sospetta frode alimentare;
- la violazione del diritto dell'UE comporta la violazione di una o più regole codificate nella vasta legislazione dell'UE in materia di

- alimenti e mangimi;
- l'intenzionalità può essere accertata attraverso una serie di fattori che forniscono validi motivi per ritenerne che alcune non conformità non stanno accadendo per caso, come la sostituzione, in grandi quantità, di un ingrediente di alta qualità con uno di qualità inferiore. In effetti, se una contaminazione dovuta al processo produttivo rappresenta un evento possibile (che non implica necessariamente l'intenzionalità, *n.d.r.*), quando un ingrediente è in gran parte sostituito con uno di qualità inferiore, siamo di fronte ad una sostituzione, che spesso implica intenti fraudolenti;
- il guadagno economico consiste nel fatto che la non conformità deve portare a una qualche forma di vantaggio economico, che non sia marginale;
- l'inganno dei clienti è l'ultimo criterio e consente di completare il cerchio. Comporta una qualche forma di inganno come un'alterazione della colorazione o etichette alterate che mistificano la qualità reale (o, nel peggiore dei casi, anche la natura) del prodotto alimentare. Inoltre, spesso l'elemento ingannevole può anche presentarsi sotto forma di rischio per la salute pubblica, a causa del fatto che alcune proprietà reali del prodotto sono nascoste (come nel caso di allergeni non dichiarati).

Con la stessa risoluzione 2016/C 482/04, Il Parlamento europeo, nel trattare il tema delle frodi alimentari, affronta problematiche strettamente connesse alla garanzia delle "pratiche commerciali leali" nella filiera agroalimentare. In particolare:

- ritiene che i controlli ufficiali dovrebbero concentrarsi non solo sulle questioni di sicurezza alimentare, ma anche sulla prevenzione delle frodi e del rischio che i consumatori siano indotti in inganno; apprezza che la proposta della Commissione di rivedere i controlli ufficiali preveda controlli aggiuntivi in materia di frode alimentare laddove le autorità competenti abbiano motivo di sospettare un comportamento fraudolento da parte di un operatore (paragrafo 30);

- ritiene che occorra chiarire il ruolo dei commercianti e il quadro normativo applicabile alle vendite tra imprese (paragrafo 33);
- ritiene importante che, a titolo complementare e non in sostituzione del sistema dei controlli ufficiali del settore alimentare, il settore stesso sviluppi e utilizzi in maniera proattiva iniziative antifrode del settore privato, come i controlli d'integrità dei prodotti, l'autocontrollo, le analisi, i piani di tracciabilità dei prodotti, gli audit e le certificazioni; [...] (paragrafo 47);
- chiede alla Commissione, ai sensi degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di perseguire e impedire la commercializzazione dei prodotti immessi sul mercato con una denominazione deliberatamente errata o ingannevole, giacché anche questa pratica è da considerarsi come una forma di frode alimentare (paragrafo 52);
- attira inoltre l'attenzione su altri fattori che, spesso, contribuiscono al verificarsi di frodi alimentari, come ad esempio [...] la pressione esercitata dal settore al dettaglio e da altri settori per una produzione degli alimenti a prezzi sempre più bassi (paragrafo 13).

Con riferimento alle "pratiche commerciali leali", sebbene a livello dell'UE non vi sia una definizione giuridica di tale termine, la direttiva 2005/29/CE¹⁷ fornisce la nozione di "pratica commerciale sleale". In base all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sopra citata: «Una pratica commerciale è sleale se: a) è contraria alle norme di diligenza professionale, e b) falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori».

Nel Rcu_625:

- sebbene non sia rinvenibile una definizione di "frode alimentare", la tematica del contrasto delle "pratiche fraudolente o ingannevoli" mediante l'esecuzione dei controlli ufficiali è oggetto di trattazione:

- nei considerando 22, 32, 73, 74, 88 e 90;
- negli articoli: 1, paragrafo 4; 9, paragrafo 2; 16, paragrafo 2; 65, paragrafo 4; 73, paragrafo 1; 90; 97, paragrafo 1; 98; 102, paragrafo 2; 121; 139, paragrafo 2;
- la tematica dell'esecuzione di controlli ufficiali, con riferimento ad alimenti e mangimi, volti a verificare la conformità alla normativa emanata dall'UE in materia di "pratiche commerciali leali", è oggetto di trattazione nell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c).

Al fine di agevolare la lettura, i termini "pratiche fraudolente o ingannevoli", "pratiche ingannevoli o fraudolente"¹⁸, "pratiche potenzialmente fraudolente o ingannevoli", "frode" e "pratiche commerciali leali" sono riportati in grassetto nel testo.

Nel regolamento (CE) 882/2004 (Rcu_882), trova trattazione, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), soltanto la tematica delle "pratiche commerciali leali" in relazione all'esecuzione di controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle normative in tale materia per gli alimenti e mangimi.

30

Le pratiche fraudolente o ingannevoli e il loro contrasto

I considerando del Rcu_625

In base al considerando 22, per la verifica della conformità alle norme sull'Organizzazione comune dei Mercati dei prodotti agricoli (seminativi, vino, olio d'oliva, ortofrutta, lúpolo, latte e prodotti a base di latte, carne di manzo e di vitello, carni ovine e caprine e miele) esiste già un sistema consolidato e specifico di controlli. Il Rcu_625 non dovrebbe quindi applicarsi alla verifica della conformità al regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplina le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli, salvo qualora i controlli svolti in relazione alle norme di commercializzazione ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della Politica agricola comune

indichino possibili casi di pratiche fraudolente o ingannevoli.

Con il considerando 32, viene esplicitato, tra l'altro, che le autorità di controllo (Ac) dovrebbero effettuare controlli ufficiali (Cu) a intervalli regolari, sulla base del rischio e con frequenza adeguata, in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci disciplinati dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare dell'Unione. La frequenza dei Cu dovrebbe essere stabilita dalle Ac, tenendo conto della necessità che l'impegno nei controlli sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni, comprese le eventuali violazioni della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare (*Union Agri Food Chain Legislation* in lingua inglese, Uafcl) commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente. Di conseguenza, nel rendere proporzionato l'impegno nei controlli, si dovrebbe tener conto della probabilità di una mancata conformità a tutti i settori della Uafcl rientranti nell'ambito di applicazione del Rcu_625.

In base al considerando 73, per l'esecuzione dei Cu e delle altre attività ufficiali «volte a individuare eventuali violazioni della normativa, comprese quelle commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente [...]», le Ac «dovrebbero avere accesso a dati tecnici aggiornati, affidabili e coerenti, a risultati della ricerca, a nuove tecniche e competenze necessarie per la corretta applicazione della normativa dell'Unione applicabile in tali due settori». A tal fine, la Commissione dovrebbe poter designare Centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare (*European Union reference centres for the authenticity and integrity of the agri-food chain*, EURCAIAFC, in lingua inglese) e contare sulla loro assistenza tecnica».

Con il considerando 74 viene introdotto il principio che per conseguire gli obiettivi del Rcu_625 e contribuire al buon funzionamento del Mercato interno, garantendo la fiducia dei consumatori, dovrebbero essere perseguiti in modo efficiente e coerente i casi di non conformità alla Uafcl che impongono interventi in più di un Sm. Ciò nonostante sia già attivo il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi

(Rasff), istituito a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) 178/2002, che permette alle Ac di scambiarsi rapidamente e diffondere informazioni in caso di gravi rischi sanitari diretti o indiretti per l'uomo connessi ad alimenti o mangimi, o di gravi rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per l'ambiente connessi ai mangimi, al fine di consentire l'adozione rapida di misure per contrastare tali gravi rischi. Tale strumento, tuttavia, pur consentendo un'azione tempestiva in tutti gli Sm interessati per contrastare alcuni gravi rischi nella filiera agroalimentare, non è in grado di consentire un'efficace assistenza e collaborazione transfrontaliera tra le Ac in modo da garantire che i casi di non conformità alla Uafcl aventi una dimensione transfrontaliera siano effettivamente perseguiti non solo nello Sm in cui il caso di non conformità viene rilevato, ma anche nello Sm ove esso ha avuto origine. In particolare, l'assistenza amministrativa e la collaborazione dovrebbero consentire alle Ac di condividere informazioni, individuare, indagare e agire in maniera efficace e proporzionata per perseguire le violazioni transfrontaliere della Uafcl, anche nei casi in cui pratiche potenzialmente fraudolente o ingannevoli possano avere una dimensione transfrontaliera¹⁹.

In base al considerando 88, le Ac dovrebbero indagare sui casi di sospetta non conformità alla Uafcl e, qualora si accerti un caso di non conformità, determinarne l'origine e la portata, nonché le responsabilità degli operatori. Le Ac dovrebbero inoltre adottare le misure opportune per garantire che gli operatori in questione pongano rimedio alla situazione al fine di prevenire ulteriori casi di non conformità. L'organizzazione e lo svolgimento di indagini e azioni di esecuzione da parte delle Ac dovrebbero tenere debitamente conto dei potenziali rischi e della probabilità che vi siano pratiche fraudolente o ingannevoli nella filiera agroalimentare.

Con il considerando 90 viene rappresentato che le infrazioni delle norme contenute nella Uafcl e nel Rcu_625 dovrebbero essere punite a livello nazionale con sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in tutta l'Unione, la cui severità tenga conto tra l'altro dei potenziali danni alla salute umana che possono derivare dalle infrazioni, anche nei casi in cui gli operatori non cooperino durante un Cu e nei casi in cui

siano prodotti o utilizzati certificati o attestati ufficiali falsi o ingannevoli. Affinché le sanzioni pecuniarie applicabili a infrazioni alla normativa commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli siano sufficientemente deterrenti, dovrebbero essere fissate a un livello possibilmente superiore al vantaggio indebito che otterrebbe l'autore da tali pratiche.

L'articolato normativo del Rcu_625

Come già rappresentato nell'introduzione, il tema delle pratiche fraudolente o ingannevoli è oggetto di trattazione in 11 articoli del Rcu_625²⁰.

Oggetto e ambito di applicazione (articolo 1)

Nel quarto paragrafo dell'articolo 1, inserito nel Titolo 1 "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni", il legislatore unionale individua quali sono gli ambiti a cui non si applica il Ruc_625. In particolare, in base alla lettera a) del sopracitato paragrafo 4, il Rcu_625 non si applica ai Cu per la verifica della conformità al regolamento (UE) 1308/2013; tuttavia, il Rcu_625 si applica ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89²¹ del regolamento (UE) 1306/2013, laddove i controlli stessi individuino eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91²² del regolamento (UE) 1308/2013.

Norme generali in materia di controlli ufficiali (articolo 9)

In base al dettato del paragrafo 2 dell'articolo 9, inserito nella Sezione I "Requisiti generali" di cui al Capo II "Controlli ufficiali" del Titolo II "Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Sm", le Ac effettuano regolarmente Cu, con la frequenza opportuna determinata in base al rischio, per individuare eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2²³, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente e tenendo conto delle informazioni in merito a tali violazioni condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108, inseriti nel Titolo IV "Assistenza amministrativa

e collaborazione” del Rcu_625, e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni.

Requisiti aggiuntivi (articolo 16)

Ai sensi del paragrafo 2, lettera e), dell’articolo 16²⁴, nell’adottare atti delegati e atti di esecuzione in materia di prescrizioni aggiuntive per Cu e altre attività ufficiali in determinati settori²⁵ la Commissione prende in considerazione, tra l’altro, «[...] e) le informazioni su eventuali violazioni intenzionali commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente».

Sospetta non conformità e intensificazione dei controlli ufficiali (articolo 65)

In base al paragrafo 4 dell’articolo 65²⁶, con riferimento ai Cu sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione, se le Ac hanno motivo di sospettare pratiche fraudolente o ingannevoli da parte di un operatore responsabile della partita o se i Cu inducono a ritenere che la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sia stata violata gravemente o ripetutamente, le stesse autorità, ove opportuno, e in aggiunta alle misure di cui all’articolo 66 “Misure da adottare in caso di partite non conformi che entrano nell’Unione”, paragrafo 3, intensificano i Cu sulle partite avventi la stessa origine o impiego.

Approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei Paesi terzi (articolo 73)

Sempre con riferimento ai Cu sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione, in base al paragrafo 1 dell’articolo 73²⁷, la Commissione può, mediante atti di esecuzione²⁸, approvare, su richiesta di un Paese terzo, i controlli specifici pre-esportazione che lo stesso Paese terzo effettua su partite di animali e merci prima della loro esportazione verso l’Unione al fine di verificare che le partite esportate siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Tale approvazione si applica solo alle partite provenienti dal Paese terzo in questione e può essere concessa per una o più categorie di animali o merci. In base al paragrafo

2 dello stesso articolo 73, l’approvazione di cui al paragrafo 1 specifica tra l’altro: «a) la frequenza massima dei Cu che devono essere effettuati dalle autorità competenti degli Sm all’ingresso delle partite nell’Unione, se non si ha motivo di sospettare casi di non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o pratiche fraudolente o ingannevoli; [...]».

Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali (articolo 90)

In base all’articolo 90, inserito nel Capo VII “Certificazione ufficiale” del Titolo II “Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Sm”, la Commissione può, mediante atti di esecuzione²⁹, stabilire le norme atte a garantire l’applicazione uniforme dell’articolo 88 “Firma e rilascio di certificati ufficiali” e dell’articolo 89 “Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali” relativamente a, tra l’altro: «[...] b) i meccanismi e le disposizioni tecniche per garantire il rilascio di certificati ufficiali esatti e affidabili e prevenire i rischi di frode; [...]».

Designazione dei Centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare (articolo 97)

In base al paragrafo 1 dell’articolo 97, inserito nel Titolo III “Laboratori di riferimento e centri di riferimento”, la Commissione può designare, mediante atti di esecuzione, i Centri di riferimento dell’Unione europea che sostengono le attività della Commissione e degli Sm per prevenire, individuare e contrastare le violazioni della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente.

Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, le designazioni di cui al paragrafo 1: a) seguono una procedura di selezione pubblica; e b) sono limitate nel tempo o riesaminate a intervalli regolari. Inoltre (paragrafo 3), i Centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare (Eurcaiafc): a) agiscono in modo imparziale per quanto riguarda l’esecuzione dei loro compiti in qualità di centri di riferimento dell’Unione

europea; b) possiedono un elevato livello di competenza scientifica e tecnica nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e nella scienza forense applicata in quei settori, al fine di conseguire la capacità di svolgere o coordinare ricerche ai livelli più avanzati in materia di autenticità e integrità delle merci e di sviluppare, applicare e convalidare i metodi da utilizzare per la rilevazione di violazioni delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente; c) dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera b) e del personale di sostegno necessario; d) possiedono o hanno accesso all'infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati; e e) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nei settori di cui alla lettera b) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale in quei settori.

Responsabilità e compiti dei Centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare (articolo 98)

In base all'articolo 98, inserito nel Titolo III "Laboratori di riferimento e centri di riferimento", i Eurcaiafc sono responsabili di una serie di compiti di sostegno, nella misura in cui questi sono contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei Centri di riferimento che sono stati stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 36 (intitolato "Programma di lavoro e contributi finanziari" ed inserito nel Titolo III "Programmazione, attuazione e controllo") del regolamento (UE) n. 652/2014³⁰.

In particolare, tali centri devono:

- fornire conoscenze specializzate in materia di autenticità e integrità della catena agroalimentare e dei metodi per rilevare violazioni della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del suddetto regolamento commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli;

in relazione alle scienze forensi applicate ai settori disciplinati da tali norme;

- fornire analisi specifiche volte a individuare i segmenti della filiera agroalimentare potenzialmente soggetti a violazioni della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del suddetto regolamento commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli e prestare assistenza nell'elaborazione di tecniche e protocolli specifici per i controlli ufficiali;
- se necessario, eseguire i compiti di cui all'articolo 94, paragrafo 2, lettere da a) a h)³¹, del suddetto regolamento, evitando duplicazioni con i compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione europea designati a norma dell'articolo 93³² del presente regolamento;
- se necessario, stabilire e mantenere collezioni o banche dati di materiali di riferimento autenticati da utilizzare per la rilevazione di violazioni della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli; e
- diffondere i risultati delle ricerche e le innovazioni tecniche nei settori che rientrano nell'ambito della rispettiva missione.

Norme generali (articolo 102)

L'articolo 102 è il primo dei 6 articoli, dal 102 al 107, di cui si compone il Titolo IV del Rcu_625 dedicato alla "Assistenza Amministrativa e Collaborazione" tra le Ac degli Sm. Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 102, le Ac degli Sm interessati, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nei casi che presentano rilevanza in più di uno Sm, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa (attraverso gli organi di collegamento di cui all'articolo 103), in conformità agli articoli:

- 104, "Assistenza su richiesta";
- 105, "Assistenza spontanea in caso di non conformità" ("Assistance without request in the event of non-compliance", in lingua inglese);
- 106, "Assistenza in caso di non conformità che costituisce un rischio o una violazione ripetuta o possibile grave violazione" ("As-

- sistance in the event of non-compliance creating a risk or a repeated or potentially serious infringement", in lingua inglese);*
- 107, "Assistenza sulla base di informazioni fornite da Paesi terzi".

In base al paragrafo 4 dell'articolo 102, gli Sm adottano misure per agevolare la trasmissione, da altre autorità incaricate dell'applicazione della legge (pubblici ministeri e autorità giudiziarie) alle Ac di informazioni relative ad eventuali non conformità con la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che siano pertinenti per l'applicazione del Titolo IV del Rcu_625 e che possono costituire:

- a) un rischio sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente; o
- b) un'eventuale violazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commessa mediante pratiche fraudolente o ingannevoli.

34

Frequenza dei controlli della Commissione in Paesi terzi (articolo 121)

L'articolo 120³³ "Controlli della Commissione in Paesi terzi" prevede che esperti della Commissione possano eseguire controlli in paesi terzi. Nel successivo articolo, il 121 "Frequenza dei controlli della Commissione in Paesi terzi", lettere da a) ad i), sono elencati i criteri in base ai quali viene determinata la frequenza dei controlli di cui all'articolo 120. Il criterio di cui all'articolo 121, lettera h) è il seguente: «h) prove della comparsa di situazioni di malattia o di altre circostanze che possono dar luogo all'entrata nell'Unione da un paese terzo di animali e merci che comportano rischi per la salute o per l'ambiente oppure un rischio di pratiche fraudolente o ingannevoli».

Sanzioni (articolo 139)

In base al paragrafo 1 dell'articolo 139, inserito nel Capo I "Azioni delle autorità competenti e sanzioni" di cui al Titolo VII "Azioni esecutive", gli Sm stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del

Rcu_625 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Sm, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse. Ai sensi del paragrafo 2, gli Sm provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del Rcu_625 e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore.

Le pratiche commerciali leali nel Rcu_625 e altre norme comunitarie/unionali

Oggetto e ambito di applicazione (articolo 1 del Rcu_625)

In base all'articolo 1, paragrafo 2, il Rcu_625 si applica ai Cu effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'Unione (o dagli Sm in applicazione della normativa dell'Unione) nei dieci settori descritti nelle lettere da a) ad h). Il tema delle pratiche commerciali leali è oggetto di trattazione in relazione ai settori di cui alle lettere a) e c). Nello specifico, con riferimento alla lettera a), i Cu sono volti a verificare la conformità alla normativa emanata dall'UE nel settore relativo a «gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti».

Con riferimento alla lettera c), i Cu sono volti a verificare la conformità alla normativa emanata dall'UE nel settore relativo a «i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione

dei consumatori».

Il tema delle pratiche commerciali leali è oggetto di trattazione anche nel Rcu_882. Nello specifico – in base all'articolo 1 “Oggetto e campo di applicazione”, paragrafo 1 – il Rcu_882 «fissa le regole generali per l'esecuzione dei Cu intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente a: a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente; e b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti (“fair practices in feed and food trade”, in lingua inglese) e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.

Oltre che nel Rcu_882 e nel Rcu_625, il tema delle pratiche commerciali leali risulta essere oggetto di trattazione nei seguenti atti giuridici dell'UE inerenti alla filiera agroalimentare (sono esclusi dall'elenco gli atti non più in vigore)³⁴:

- regolamento (CE) 178/2002³⁵;
- regolamento (UE) 652/2014³⁶;
- decisione 2009/821/CE³⁷;
- decisione della Commissione 2010/230/UE³⁸;
- decisione di esecuzione della Commissione (2011/C 153/08)³⁹;
- decisione di esecuzione della Commissione (2012/C 129/03)⁴⁰;
- decisione di esecuzione della Commissione (2012/C 197/04)⁴¹;
- decisione di esecuzione della Commissione (2013/C 170/07)⁴²;
- decisione di esecuzione della Commissione (2013/C 170/06)⁴³;
- decisione di esecuzione della Commissione (2014/C 205/04)⁴⁴;
- raccomandazione della Commissione (2004/24/CE)⁴⁵;
- raccomandazione della Commissione (2005/175/CE)⁴⁶.

Sempre in tema di “pratiche commerciali leali”, è necessario prendere in esame i seguenti atti di diritto derivato adottati dalle istituzioni comunitarie/unionali dove la tematica delle “pratiche commerciali sleali” diventa elemento centrale di trattazione:

- la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, nota come “direttiva sulle pratiche commerciali sleali”, recepita in Italia con il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146;
- la risoluzione del Parlamento europeo (2018/C 086/05) del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare⁴⁷.

Come già rappresentato in premessa, sebbene il termine “pratiche commerciali leali” sia oggetto di trattazione in numerosi atti giuridici comunitari/unionali, inclusi quelli sopra citati inerenti la filiera agroalimentare, il legislatore comunitario/unionale non ne ha fornito, fino ad oggi, una definizione giuridica. Nel comunicato stampa della Commissione europea (IP/02/842, Brussels, 11 giugno 2002) dal titolo *“Fair Trading for consumers and business in the internal market: Commission consults on legislation”*⁴⁸ in relazione alle pratiche commerciali leali vengono individuate le seguenti quattro categorie di lealtà commerciale (“fairness categories”, in lingua inglese) o regole chiave:

- un divieto per le imprese di impegnarsi in pratiche commerciali ingannevoli o tali da indurre in errore il consumatore;
- l'obbligo di divulgare al consumatore tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla decisione del consumatore;
- un divieto sull'uso di forza fisica, molestie, coercizione o indebita influenza da parte delle imprese;
- una informativa efficace e gestione dei reclami nel periodo post-vendita.

Premesso che le diverse “fairness categories” possono avere un peso diverso e diverse declinazioni nei vari settori del commercio, in merito alla prima delle categorie sopra elencate, il considerando 14 della direttiva 2005/29/CE recita: «È auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente. [...]». Anche se indirettamente il considerando individua la pubblicità non ingannevole come un elemento essenziale

delle pratiche commerciali leali. La definizione di “pubblicità ingannevole” trova attualmente la sua base giuridica nella direttiva 2006/114/CE⁴⁹ che, in base all’articolo 1, ha, tra l’altro, lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali. Tale definizione è rimasta identica a quella fornita dalla direttiva 84/450/CE⁵⁰ (abrogata dalla direttiva 2006/114/CE), che aveva

lo «scopo di tutelare il consumatore e le persone che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché gli interessi del pubblico in generale dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali».

La seconda parte dell’articolo verrà pubblicata sul prossimo numero.

- ¹ Vedi l’articolo *“Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625”* (I parte) di Antonio Mendifto, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Monica Gianfranceschi, Dario De Medici, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Paolo Stacchini, pubblicato su *“Alimenti&Bevande”* n. 8/2017, alle pagine 23-39.
- ² Vedi l’articolo *“Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625”* (II parte) di Antonio Mendifto, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Monica Virginia Gianfranceschi, Dario De Medici, Emiliana Falcone, Paolo Stacchini, pubblicato su *“Alimenti&Bevande”* n. 9/2017, alle pagine 19-39.
- ³ Vedi l’articolo *“Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625”* (III parte) di Antonio Mendifto, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Maria Cristina Bisso, Salvatore Bavetta, Alfredo Pecoraro, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Monica Gianfranceschi, Dario De Medici, Emiliana Falcone, Paolo Stacchini, pubblicato su *“Alimenti&Bevande”* n. 1/2018, alle pagine 25-37.
- ⁴ Vedi l’articolo *“Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625”* (IV parte) di Antonio Mendifto, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Maria Cristina Bisso, Salvatore Bavetta, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Monica Gianfranceschi, Dario De Medici, Emiliana Falcone, Raffaella Gargiulo, Paolo Stacchini, Alfredo Pecoraro, pubblicato su *“Alimenti&Bevande”* n. 2/2018, alle pagine 22-31.
- ⁵ Vedi l’articolo *“Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625”* (V parte) di Antonio Mendifto, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Maria Cristina Bisso, Salvatore Bavetta, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Monica Gianfranceschi, Dario De Medici, Emiliana Falcone, Raffaella Gargiulo, Paolo Stacchini, Alfredo Pecoraro, pubblicato su *“Alimenti&Bevande”* n. 3/2018, alle pagine 30-47.
- ⁶ Vedi l’articolo *“Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625”* (VI parte) di Antonio Mendifto, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Maria Cristina Bisso, Salvatore Bavetta, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Monica Gianfranceschi, Dario De Medici, Emiliana Falcone, Raffaella Gargiulo, Paolo Stacchini, Alfredo Pecoraro, pubblicato su *“Alimenti&Bevande”* n. 4/2018, alle pagine 33-53.
- ⁷ Vedi l’articolo *“Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625”* (VII parte) di Antonio Mendifto, Anna Giovanna Fermani, Alfredo Pecoraro, Emiliana Falcone, Paolo Stacchini, pubblicato su *“Alimenti&Bevande”* n. 5/2018, alle pagine 37-58.
- ⁸ Vedi l’articolo *“Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625”* (VIII parte) di Antonio Mendifto, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Alfredo Pecoraro, Maria Cristina Bisso, Salvatore Bavetta, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Monica Gianfranceschi, Dario De Medici, Emiliana Falcone, Raffaella Gargiulo, Paolo Stacchini, Camilla Marchiafava, pubblicato su *“Alimenti&Bevande”* n. 6/2018, alle pagine 32-51.
- ⁹ Vedi l’articolo *“Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625”* (IX parte) di Antonio Mendifto, Anna Giovanna Fermani, Emiliana Falcone, Raffaella Gargiulo e Paolo Stacchini, pubblicato su *“Alimenti&Bevande”* n. 7/2018, alle pagine 36-54.
- ¹⁰ Vedi l’articolo *“Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625”* (X parte) di Antonio Mendifto, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Alfredo Pecoraro, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Concetta Scalfaro, Monica Gianfranceschi, Elisabetta Delibato, Alfonsina Fiore, Antonietta Gattuso, Dario De Medici, Emiliana Falcone, Raffaella Gargiulo, Camilla Marchiafava, Paolo Stacchini, pubblicato su *“Alimenti&Bevande”* n. 8/2018, alle pagine 29-54.
- ¹¹ Vedi l’articolo *“Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625”* (XI parte) di Antonio Mendifto, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Alfredo Pecoraro, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Concetta Scalfaro, Monica Gianfranceschi, Elisabetta Delibato, Alfonsina Fiore, Antonietta Gattuso, Dario De Medici, Emiliana Falcone, Raffaella Gargiulo, Camilla Marchiafava, Paolo Stacchini, pubblicato su *“Alimenti&Bevande”* n. 9/2018, alle pagine 28-54.
- ¹² Vedi l’articolo *“Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625”* (XII parte) di Antonio Mendifto, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Alfredo Pecoraro, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Concetta Scalfaro, Monica Gianfranceschi, Elisabetta Delibato, Dario De Medici, Raffaella Gargiulo, Paolo Stacchini, pubblicato su *“Alimenti&Bevande”* n. 1/2019, alle pagine 13-29.
- ¹³ Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo (2013/2091(INI)) (2016/C 482/04). Vedi l’indirizzo web https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud_en

- ¹⁴ Si riporta, per completezza espositiva, il testo in lingua inglese: "There is no EU harmonised definition for "food fraud". However, the lack of a harmonised definition does not prevent the Commission and the EU countries from taking coordinated action against "fraudulent practices" in the food supply chain. It is broadly accepted that food fraud covers cases where there is a violation of EU food law, which is committed intentionally to pursue an economic or financial gain through consumer deception".
- ¹⁵ Vedi l'indirizzo web <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:482:FULL&from=FI>
- ¹⁶ Vedi l'indirizzo https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/food-fraud_network_activity_report_2017.pdf
- ¹⁷ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel Mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali).
- ¹⁸ Entrambi i termini "pratiche fraudolente o ingannevoli" e "pratiche ingannevoli o fraudolente" utilizzati nel Rcu_625 in lingua italiana traducono il termine "*fraudulent or deceptive practices*" utilizzato nel Rcu_625 in lingua inglese.
- ¹⁹ Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione del 22 ottobre 2015 è stato istituito il Sistema di assistenza e cooperazione amministrativa (Sistema Aca) a norma del regolamento (CE) 882/2004. La decisione stabilisce le norme relative alla definizione e all'uso del sistema di assistenza e cooperazione amministrativa (il "Sistema Aca") per favorire lo scambio di informazioni tra le Ac degli Sm e tra queste e la Commissione, conformemente al Titolo IV del regolamento (CE) 882/2004.
- ²⁰ Nel Rcu_882, il tema delle pratiche fraudolente o ingannevoli non risulta essere oggetto di trattazione né nei considerando, né nell'articolato normativo.
- ²¹ L'articolo 89 del regolamento (UE) 1306/2013 si intitola: "Altri controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione". Il paragrafo 1 dell'articolo 89 recita: «Gli Sm adottano provvedimenti atti a garantire che i prodotti di cui all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1308/2013 non etichettati in conformità delle disposizioni di tale regolamento non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato».
- ²² Gli articoli da 73 a 91 sono contenuti nella Sezione 1 "Norme di commercializzazione" di cui al Capo I "Disposizioni in materia di commercializzazione" del Titolo II "Norme applicabili alla commercializzazione e alle organizzazioni di produttori" del regolamento (UE) 1308/2013.
- ²³ L'articolo 1, paragrafo 2, definisce il campo di applicazione del Rcu_625, già oggetto di trattazione in un precedente articolo. Vedi l'articolo "Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625" (I parte) di Antonio Menditto, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Monica Gianfranceschi, Dario De Medici, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Paolo Stacchini, pubblicato su "Alimenti&Bevande" n. 8/2017, alle pagine 23-39.
- ²⁴ L'articolo 16 è inserito nella Sezione II "Prescrizioni aggiuntive per controlli ufficiali e altre attività ufficiali in determinati settori" di cui al dl Capo II "Controlli ufficiali" del Titolo II "Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Sm" del Rcu_625. Tale Sezione comprende, oltre l'articolo 16, gli articoli dal 17 al 27.
- ²⁵ I settori per i quali il Rcu_625 prevede prescrizioni aggiuntive sono:
- produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (articolo 18);
 - residui di sostanze pertinenti ("relevant", in lingua inglese) negli alimenti e nei mangimi (articolo 19);
 - animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (articolo 20);
 - benessere degli animali (articolo 21);
 - sanità delle piante (articolo 22);
 - OGM per la produzione di alimenti e mangimi e ad alimenti e a mangimi geneticamente modificati (articolo 23);
 - prodotti fitosanitari (articolo 24);
 - produzione organica e etichettatura dei prodotti biologici (articolo 25);
 - denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite (articolo 26);
 - rischi recentemente individuati relativi ad alimenti e a mangimi (articolo 27).
- ²⁶ L'articolo 65 è inserito nella Sezione III "Azioni in caso di sospetta non conformità e di non conformità di animali e merci che entrano nell'Unione" di cui al Capo V "Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione" del Titolo II "Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli SM" del Rcu_625.
- ²⁷ L'articolo 73 è inserito nella Sezione IV "Approvazione dei controlli pre-esportazione", di cui al Capo V "Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione" del Titolo II "Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Sm" del Rcu_625.
- ²⁸ Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2, del Rcu_625.
- ²⁹ Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2 del Rcu_625.
- ³⁰ Regolamento (UE) 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni

per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) 178/2002, (CE) 882/2004 e (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio.

³¹ L'articolo 94 del Rcu_625 si intitola "Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione europea". Le lettere da a) ad h) del paragrafo 2 prevedono lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) fornire ai laboratori nazionali di riferimento dettagli e orientamenti in merito ai metodi di analisi, prova o diagnosi, compresi i metodi di riferimento;
- b) fornire materiale di riferimento ai laboratori nazionali di riferimento;
- c) coordinare l'applicazione ad opera dei laboratori nazionali di riferimento e, se necessario, di altri laboratori ufficiali, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare organizzando periodicamente prove comparative interlaboratorio o prove valutative e assicurando di dare debito seguito a tali prove comparative o valutative, effettuate conformemente a protocolli internazionalmente accettati, se disponibili, e informando la Commissione e gli SM dei risultati e del follow-up di tali prove;
- d) coordinare le soluzioni pratiche necessarie per applicare nuovi metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi in tale ambito;
- e) condurre corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento e, se necessario, di altri laboratori ufficiali, nonché di esperti provenienti da paesi terzi;
- f) fornire assistenza scientifica e tecnica alla Commissione nell'ambito della loro missione;
- g) fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sulle pertinenti attività di ricerca nazionali, dell'Unione e internazionali;
- h) collaborare nell'ambito della loro missione con i laboratori di Paesi terzi e con l'Autorità europea per la Sicurezza alimentare (Efsa), l'Agenzia europea per i Medicinali (Ema) e il Centro europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (Ecdc).

³² L'articolo 93 del Rcu_625 si intitola "Designazione dei laboratori di riferimento dell'Unione europea" ed è contenuto nel Titolo III "Laboratori di riferimento e centri di riferimento".

³³ L'articolo 120, al pari dell'articolo 121, è inserito nel Capo I "Controlli della Commissione" di cui al Titolo VI "Attività dell'Unione" del Rcu_625.

³⁴ Gli atti giuridici elencati sono stati ottenuti attraverso la consultazione del sito Eurlex, mediante l'opzione ricerca avanzata (<https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html>), in data 16 febbraio 2019.

³⁵ Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la Sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

³⁶ Regolamento (UE) 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) 178/2002, (CE) 882/2004 e (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio.

³⁷ Decisione della Commissione (2009/821/CE) del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di Posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del Sistema Traces.

³⁸ Decisione della Commissione 2010/230/UE, del 23 aprile 2010, relativa al finanziamento del programma di lavoro 2010 in materia di formazione nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali nel quadro del programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti".

³⁹ Decisione di esecuzione della Commissione (2011/C 153/08), del 23 maggio 2011, relativa al finanziamento del programma di lavoro 2011 in materia di formazione nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante nel quadro del programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti".

⁴⁰ Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2012 (2012/C 129/03), relativa al finanziamento del programma di lavoro 2012 in materia di formazione nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute degli animali, del benessere degli animali e della salute delle piante nel quadro del programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti".

⁴¹ Decisione di esecuzione della Commissione (2012/C 197/04), del 4 luglio 2012, relativa al finanziamento, per il 2012, delle attività nel settore veterinario connesse alla politica d'informazione dell'Unione europea e al sostegno ad organizzazioni internazionali, a varie misure necessarie a garantire l'applicazione del regolamento (CE) 882/2004 e al progetto pilota sulla rete coordinata europea per il benessere degli animali.

⁴² Decisione di esecuzione della Commissione (2013/C 170/07), del 10 giugno 2013, relativa al finanziamento

del programma di lavoro 2013 in materia di formazione nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante nel quadro del programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti".

- ⁴³ Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 giugno 2013 (2013/C 170/06), relativa al finanziamento per l'anno 2013 delle attività del settore veterinario connesse alla politica d'informazione dell'Unione europea, al sostegno alle organizzazioni internazionali e a varie misure necessarie a garantire l'applicazione della normativa sugli alimenti e sui mangimi e della normativa fitosanitaria.
- ⁴⁴ Decisione di esecuzione della Commissione (2014/C 205/04), del 30 giugno 2014, relativa al finanziamento del programma di lavoro 2014 sulla formazione nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante nel quadro del programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti".
- ⁴⁵ Raccomandazione della Commissione (2004/24/CE), del 19 dicembre 2003, relativa a un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2004 (notificata con il numero C (2003) 4878).
- ⁴⁶ Raccomandazione della Commissione (2005/175/CE), del 1° marzo 2005, relativa a un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2005.
- ⁴⁷ Risoluzione del Parlamento europeo (2018/C 086/05) del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare (2015/2065(INI)).
- ⁴⁸ Vedi http://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-842_en.htm
- ⁴⁹ Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa. La direttiva è oggetto di menzione nel quinto visto della premessa al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.
- ⁵⁰ Direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole.



PROMESSE MANTENUTE. Dal 1968 tra i primi del settore.



PROFESSIONAL DIVISION

MEDICAL DIVISION

CONSUMER DIVISION

PRIVATE LABELS

Nel mercato odierno la competizione fa sviluppare prodotti simili, quello che fa la differenza sono l'azienda che li propone e le persone che la compongono.

ICOQUANTI tratta sempre e solo guanti dal 1968 con responsabilità, affidabilità e trasparenza.

Le persone sono specialisti del settore e si caratterizzano per conoscenza approfondita ed esperienza maturata in azienda negli anni. Questo ci contraddistingue e fa la differenza.



a DPL Group Company

www.icoguanti.it